

ALLEGATO 2 - DISCIPLINARE DEI PERMESSI PER L'ACCESSO E LA SOSTA NELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO "A" (00:00-24:00)

TIPOLOGIE DI PERMESSI

PARTE GENERALE

RESIDENZA/DOMICILIO (CATEGORIE 1, 6, 8/A, 15):

Residenti (categoria 1):

- requisiti:

- 1) residenza all'interno della ZTL "A" (0-24) o delle aree pedonali;
- 2) autoveicolo di proprietà, aziendale, in leasing, in locazione senza conducente, in comodato d'uso (in caso di autoveicolo non di proprietà, il permesso potrà essere correlato ad un solo autoveicolo) come risultante da idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell'azienda, contratto di leasing, contratto di locazione senza conducente, scrittura privata. Il comodato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa [art. 94, comma 4 bis, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.]).

Il permesso consente il transito con orario 00:00-24:00 ed autorizza la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti, individuati da apposita segnaletica verticale apposta, di cui all'apposito disciplinare (Allegato 3). Ha validità di uno o due anni dal rilascio a scelta del richiedente.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 1 sono contenute nella successiva parte speciale.

Domiciliati (categoria 15):

- requisiti:

- 1) domicilio all'interno della ZTL "A" (0-24) o delle aree pedonali e residenza fuori dal Comune di Prato.

La qualità di domiciliato dovrà risultare da contratto di locazione o da altra adeguata idonea documentazione (comodato, usufrutto, proprietà);

- 2) autoveicolo di proprietà, aziendale, in leasing, in locazione senza conducente, in comodato d'uso (in caso di autoveicolo non di proprietà, il permesso potrà essere correlato ad un solo autoveicolo) come risultante da idonea documentazione (certificato di proprietà, dichiarazione dell'azienda, contratto di leasing, contratto di locazione senza conducente, scrittura privata. Il comodato dovrà essere conforme a quanto previsto dalla vigente normativa [art. 94, comma 4 bis, del D. Lgs. 285/1992 e s.m.i.]).

Il permesso consente il transito con orario 00:00-24:00 ed autorizza la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti, individuati da apposita segnaletica verticale apposta, di cui all'apposito disciplinare (Allegato 3). Ha validità di un anno dal rilascio.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 15 sono contenute nella successiva parte speciale.

Autorimesse (categoria 6):

- requisiti:

- 1) veicoli con autorimessa all'interno della ZTL "A" (0-24) o delle aree pedonali;

2) titolo di proprietà o contratto di locazione relativo all'autorimessa e/o ricevuta di pagamento del passo carrabile.

Il permesso consente il solo transito con orario 00:00-24:00 per raggiungere l'autorimessa. Ha validità di uno o due anni dal rilascio a scelta del richiedente.

I ciclomotori non cabinati ed i motocicli sono esentati dall'obbligo di esposizione del contrassegno.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 6 sono contenute nella successiva parte speciale.

Strutture ricettive (categoria 8/A):

- requisiti:

1) veicoli dei clienti di strutture ricettive situate all'interno della ZTL "A" (0-24) o delle aree pedonali;

2) titolarità di strutture ricettive;

I titolari delle strutture ricettive dovranno rilasciare il permesso all'atto della registrazione e inserire i dati entro ventiquattro ore mediante il servizio telematico messo a disposizione dal Comune alle condizioni indicate nell'autorizzazione all'accesso a tale sistema.

Il permesso consente, con orario 00:00-24:00, il transito e la sosta negli spazi e negli orari appositamente istituiti, individuati da apposita segnaletica verticale apposta, di cui all'apposito disciplinare (Allegato 3). È rilasciato ai clienti dai titolari delle strutture ricettive ed ha validità massima di sette giorni dal rilascio con scadenza alle ore 24:00 del 7° giorno dalla data di registrazione.

PUBBLICA UTILITÀ (CATEGORIA 3/A):

Requisiti:

1) veicoli di proprietà, in locazione finanziaria, in comodato d'uso, a noleggio a lungo termine (oltre un anno) di/a aziende, enti o privati utilizzati per servizi di pubblica utilità e/o pronto intervento nonché per lavori pubblici autorizzati con ordinanza. Sono riferibili alla pubblica utilità e/o al pronto intervento i veicoli di proprietà, in locazione finanziaria, in comodato d'uso, a noleggio a lungo termine (oltre un anno) di:

- **gestori di reti di sottoservizi o di imprese appaltatrici o subappaltatrici**, previa presentazione del relativo contratto d'appalto o di subappalto, della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **Poste Italiane**, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **istituti di vigilanza privata autorizzati dall'autorità di P.S.**, limitatamente ai veicoli dotati di insegne identificative degli istituti stessi ed ai veicoli blindati portavalori, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **Guardie Ambientali Volontarie**, previa presentazione della carta di circolazione e dell'atto di riconoscimento di GAV per un numero massimo di tre permessi per associazione riconosciuta o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **Curia Vescovile**, previa esibizione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **Confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano**, previa esibizione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **azienda gestione servizi mobilità**, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;

- **azienda gestione trasporto pubblico locale**, previa presentazione della carta di circolazione e della visura camerale o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **azienda riscossione risorse**, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **azienda gestione impianti di depurazione acque sul territorio della Provincia di Prato**, previa presentazione della carta di circolazione e della visura camerale o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **emittenti radiofoniche e televisive e redazioni di quotidiani operanti nel territorio del Comune di Prato**, limitatamente a n. 2 (due) permessi per emittente o quotidiano, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **giornalisti iscritti al relativo albo professionale**, previa presentazione della carta di circolazione, dell'iscrizione all'albo o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **associazioni di volontariato e cooperative sociali operanti sul territorio della Provincia di Prato (Onlus)**, limitatamente ai mezzi adibiti ad attività di trasporto di persone disabili ed all'assistenza domiciliare previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione.

Tutte le istanze relative al rilascio dei permessi 3/A per i soggetti di cui alla precedente lista dovranno essere presentate su carta intestata e sottoscritte dal legale rappresentante o dal responsabile apicale.

Rientrano nella pubblica utilità e nel pronto intervento i veicoli di proprietà privata (persone fisiche o giuridiche) utilizzati per servizi di:

- **riparazioni urgenti di impianti di sollevamento e di sistemi d'allarme**, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **vuotatura pozzi neri**, limitatamente a n. 1 (uno) permessi per azienda, previa presentazione della carta di circolazione o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione;
- **trasporto urgente di medicinali**, previa presentazione della carta di circolazione, dell'idonea documentazione atta a comprovare lo svolgimento del servizio di cui trattasi o di altra idonea documentazione atta a comprovarne la legittima detenzione.

Sono altresì ricompresi nella pubblica utilità i veicoli di proprietà privata utilizzati per esposizioni, mercati, fiere, manifestazioni in genere sul suolo pubblico autorizzati con ordinanza. La richiesta deve essere presentata dall'organizzazione dell'evento almeno dieci giorni prima della data prevista, comunicando i nominativi dei partecipanti, codice fiscale o partita iva degli stessi, targhe dei veicoli da autorizzare. Nel caso di variazione dei partecipanti previsti alle predette manifestazioni dopo la presentazione della richiesta di cui sopra, l'organizzazione deve richiedere, con le modalità e le condizioni previste (ritiro e pagamento), i permessi temporanei di cat. T presso il Comando di Polizia Municipale, comunque almeno quarantotto ore prima dell'inizio dell'evento.

Sono esenti dal pagamento della tariffa prevista i permessi riferiti ai veicoli:

- di enti ed organi pubblici;
- di confessioni religiose riconosciute dallo Stato italiano;

- di associazioni di volontariato e di cooperative sociali (Onlus) operanti sul territorio della Provincia di Prato.

I permessi rilasciati a titolo gratuito hanno validità biennale.

Il permesso consente, con orario 00:00-24:00, il transito e la sosta nella ZTL "A" (0-24); la sosta non deve creare intralcio e/o pericolo alla circolazione. La sosta non è consentita in Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza Santa Maria in Castello.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 3/A sono contenute nella successiva parte speciale.

ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI (CATEGORIE 4, 4/A, 63):

Categoria 4:

- requisiti:

1) veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e commerciali con sede all'interno della ZTL "A" (0-24) e delle aree pedonali. In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della medesima.

Il permesso consente il transito con orario 07:00-10:00, 12:30-15:30 e 19:30-21:00 e, nello stesso orario, la sosta, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione. La sosta non è consentita in Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza Santa Maria in Castello.

Per eventuali urgenti necessità al di fuori delle fasce orarie sopra indicate, il titolare dovrà munirsi preventivamente di un permesso temporaneo di categoria T, rilasciabile dal Comando di Polizia Municipale per un numero di volte non superiore a cinque nello stesso mese; in sede di rilascio il medesimo titolare dovrà comunicare gli estremi del luogo dell'intervento, le motivazioni e la targa del veicolo utilizzato.

All'interno della Zona a Traffico Limitato "B" 07:30-18:30 la sosta è consentita negli appositi spazi individuati dalla segnaletica verticale apposta.

Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 4 sono contenute nella successiva parte speciale.

Categoria 4/A:

- requisiti:

1) veicoli con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate di proprietà delle imprese artigianali e commerciali con sede all'interno della ZTL "A" (0-24) e delle aree pedonali con consegna a domicilio. In assenza di veicoli di proprietà dell'impresa, il permesso potrà essere rilasciato al veicolo intestato al titolare della medesima;

2) il permesso potrà essere rilasciato esclusivamente per le attività di fiorai, forni, pasticcerie, latterie ed altre attività artigianali e commerciali con consegna a domicilio di merce deperibile nonché per attività artigianali/commerciali con necessità di consegne/lavorazioni a domicilio per le quali potrà essere inoltrata specifica richiesta all'Assessorato alla Mobilità.

Il permesso consente il transito e la sosta con orario 00:00-24:00, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnala-

re in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione. La sosta non è consentita in Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza Santa Maria in Castello.

All'interno della Zona a Traffico Limitato "B" 07:30-18:30 la sosta è consentita negli appositi spazi individuati dalla segnaletica verticale apposta.

Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 4/A sono contenute nella successiva parte speciale.

Categoria 63:

- requisiti:

1) veicoli utilizzati con continuità per consegna/ritiro di merci e per attività di manutenzione e riparazione con contratto d'assistenza aventi caratteristiche di pronto intervento all'interno della ZTL "A" (0-24) e delle aree pedonali;

2) certificato d'iscrizione alla CCIAA ed idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della ZTL "A" (0-24) o delle aree pedonali.

Il permesso consente, all'interno delle fasce orarie dalle ore 00:00 alle ore 10:00, dalle ore 12:30 alle ore 15:30 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00, il transito e la sosta, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico o di pronto intervento per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione. La sosta non è consentita in Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza Santa Maria in Castello.

Il permesso ha validità di un anno dal rilascio.

Per gli eventuali interventi urgenti al di fuori delle fasce orarie sopra indicate, il titolare dovrà munirsi preventivamente di un permesso temporaneo di categoria T, rilasciabile dal Comando di Polizia Municipale per un numero di volte non superiore a cinque nello stesso mese di calendario; in sede di rilascio il medesimo titolare dovrà comunicare gli estremi del luogo dell'intervento, le motivazioni e la targa del veicolo utilizzato.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 63 sono contenute nella successiva parte speciale.

MEDICI/CURE MEDICHE (CATEGORIE 13, 65):

Medici (categoria 13):

- requisiti:

1) veicoli intestati a: medici pediatri e di famiglia convenzionati con il SSN, medici specialisti ospedalieri certificati da ASL che effettuano visite domiciliari per ADI (Assistenza Domiciliare Integrata) e l'ADP (Assistenza Domiciliare Programmata), Azienda Sanitaria Locale, utilizzati per servizi a domicilio da infermieri della stessa azienda.

Il permesso consente il transito con orario 00:00-24:00 e la sosta negli spazi appositamente istituiti, individuati da apposita segnaletica verticale apposta, di cui all'apposito disciplinare (Allegato 3) per un tempo massimo di due ore con l'obbligo ai conducenti di segnalare in modo chiaramente visibile l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Qualora, per ragioni d'urgenza, non sia possibile sostare all'interno degli appositi spazi, la sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione. Il permesso ha validità di due anni dal rilascio.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi di categoria 13 sono contenute nella successiva parte speciale.

Cure mediche (categoria 65):

- requisiti:

1) certificazione attestante cure mediche e fisioterapiche o certificazione medica d'invalidità temporanea.

Il permesso consente il transito e la sosta purché quest'ultima non costituisca intralcio e/o pericolo alla circolazione; la sosta non è consentita in Piazza del Comune, in Piazza Duomo, in Piazza Buonamici ed in Piazza Santa Maria in Castello. Il permesso ha validità corrispondente a quanto riportato nella documentazione presentata.

TITOLARI DI AUTORIZZAZIONE E RELATIVO CONTRASSEGNO PER INVALIDI:

I titolari di contrassegno per invalidi residenti nel Comune di Prato devono comunicare una sola volta all'Ufficio Permessi n. 1 (una) targa del veicolo utilizzato, i dati del proprietario e la tipologia del veicolo stesso. In caso d'uso di un diverso veicolo rispetto a quello registrato, dovranno essere preventivamente comunicati la targa, gli estremi del contrassegno, i dati del conducente, la tipologia del veicolo ed il periodo di utilizzazione dello stesso. Durante il periodo di utilizzazione del diverso veicolo è sospesa la validità dell'autorizzazione al veicolo originariamente comunicato. I titolari del suddetto contrassegno sono autorizzati al transito ed alla sosta nella Zona a Traffico Limitato. La sosta è consentita negli appositi spazi individuati da idonea segnaletica o, in assenza o in caso di indisponibilità di questi, in qualsiasi altro ambito purché non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione. La sosta non è consentita nelle seguenti piazze: Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza S. Maria in Castello.

Ulteriori disposizioni relative ai permessi invalidi sono contenute nella successiva parte speciale.

CATEGORIA M (MATRIMONI):

Il permesso consente il transito e la sosta negli spazi indicati nello stesso; è rilasciato, alternativamente, dall'Ufficio di Stato Civile o dalla società affidataria del servizio. Possono essere rilasciati fino a n. 3 (tre) permessi per cerimonia.

CATEGORIA S (SCUOLE):

Il permesso consente il transito lungo il percorso per il raggiungimento della scuola nell'orario e con la validità indicati nel permesso stesso; consente, altresì, la fermata in prossimità della scuola per salita/discesa passeggeri. La validità del permesso e le specifiche tecniche relative ai percorsi autorizzati ed alle scuole interessate sono riportate in specifiche ordinanze temporanee.

PERMESSI TEMPORANEI:

CATEGORIA G/A

Il permesso ha validità per il solo giorno del rilascio; può essere richiesto presso l'Ufficio Permessi di Consiag Servizi Comuni S.r.l. o sul sito internet del Comune di Prato (in quest'ultimo caso deve essere stampato a cura del richiedente dopo aver effettuato il pagamento previsto). Il permesso non può essere rilasciato per la stessa targa per più di tre volte al mese.

Il permesso consente, con orario 00:00-24:00, il transito e la sosta nella ZTL "A" (0-24); la sosta non deve creare intralcio e/o pericolo alla circolazione. La sosta in Piazza del Comune, Piazza Duomo, Piazza Buonamici e Piazza Santa Maria in Castello è consentita solo in caso di possesso, da parte del titolare, di idoneo titolo per l'occupazione di suolo pubblico nel giorno di validità del permesso.

Nella Zona a Traffico Limitato 7:30-18:30 la sosta è consentita negli spazi in cui è prevista per la categoria 63.

Il permesso è rilasciato per i seguenti casi:

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali. La sosta è limitata alle operazioni attive di carico scarico, a condizione comunque di non costituire intralcio o pericolo alla circolazione, per un tempo massimo di trenta minuti, con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La sosta è consentita, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione;
4. i veicoli acquistati o comunque acquisiti in sostituzione di altri già muniti di permesso in corso di validità, nei giorni ed orari di chiusura al pubblico dell'ufficio permessi. La validità è limitata alla riapertura dell'ufficio stesso;
5. i veicoli impiegati per operazioni attive di carico e scarico merci e per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della ZTL "A" (0-24).

CATEGORIA T

Il permesso è rilasciato, di norma, con validità massima di due ore, dal Comando di Polizia Municipale o tramite accesso al sito internet del Comune (con stampa a cura del richiedente dopo aver effettuato il pagamento ove previsto) per:

1. i veicoli impiegati per necessità eccezionali operative o logistiche di manutenzione e riparazioni d'urgenza e per interventi di lavori stradali urgenti e non differibili;
2. i veicoli impiegati per trasporto o ritiro, da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività artigianali o commerciali. La sosta è limitata alle operazioni attive di carico scarico, a condizione comunque di non costituire intralcio o pericolo alla circolazione, per un tempo massimo di trenta minuti, con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio;
3. i veicoli impiegati dai rappresentanti per il trasporto di preziosi o campionari voluminosi. La sosta è consentita, ad eccezione di Piazza del Comune, di Piazza Duomo, di Piazza Buonamici e di Piazza Santa Maria in Castello, limitatamente alle operazioni attive di carico e scarico per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. La sosta non deve comunque costituire intralcio o pericolo alla circolazione;
4. i veicoli acquistati o comunque acquisiti in sostituzione di altri già muniti di permesso in corso di validità, nei giorni ed orari di chiusura al pubblico dell'ufficio permessi. La validità è limitata alla riapertura dell'ufficio stesso;
5. i veicoli impiegati per operazioni attive di carico e scarico merci e per un tempo massimo di trenta minuti con l'obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il rilascio del permesso è subordinato alla presentazione del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. e di idonea documentazione attestante contratti di manutenzione o di servizio all'interno della ZTL "A" (0-24);
6. i veicoli impiegati per casi non previsti ed imprevedibili valutabili di volta in volta dal Comando di Polizia Municipale.

I permessi temporanei (categoria T), soggetti al pagamento della specifica tariffa e rilasciati dal Comando di Polizia Municipale, numerati progressivamente, possono essere richiesti fino ad un massimo di 3 (tre) volte nel mese di calendario.

PARTE SPECIALE

I permessi delle categorie **1, 3A (eccetto i temporanei per fiere, esposizioni, ecc.), 4; 4A; 6; 13; 15; 63**, che costituiscono titolo per il transito e/o la sosta nella ZTL "A" (0-24), sono rinnovati con efficacia retroattiva ad ogni effetto di legge ove permangano in capo al titolare i requisiti previsti dall'apposito disciplinare, qualora il rinnovo intervenga entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del permesso. Nel caso in cui il rinnovo avvenga dal 91° (novantunesimo) giorno la validità decorrerà da tale data. **La medesima efficacia retroattiva, limitatamente al transito e alla sosta nella ZTL "A" (0-24) viene attribuita al rinnovo dei contrassegni invalidi nei termini suddetti.**

In ragione dell'efficacia retroattiva del rinnovo dei permessi entro i termini e con le condizioni di cui sopra, qualora la scadenza del permesso della tipologia di cui sopra, permanendo i requisiti previsti dall'apposito disciplinare, abbia comportato l'accertamento di violazioni ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del N.C.d.S, il Comando della Polizia Municipale, esclusivamente ad istanza dell'interessato che abbia provveduto anche a quanto previsto dal seguente punto, procede a trasmettere al Prefetto, ai fini dell'archiviazione per sopravvenuta insussistenza dei presupposti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 386, comma 3 del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992), i verbali relativi ad accertamenti di violazioni, ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del N.C.d.S , rilevate in automatico dagli apparati per transiti nella ZTL "A" (0-24) nel periodo compreso tra la scadenza dell'autorizzazione e la data di notifica o di contestazione immediata del primo accertamento. Gli eventuali verbali per violazioni successive a quella che ha determinato il primo verbale regolarmente notificato o contestato, invece, non potranno essere oggetto dell'archiviazione suddetta, stante la conosciuta situazione di irregolarità da parte dell'interessato e la sua conseguente perdurante inerzia a rinnovare il titolo autorizzativo. Inoltre, non potranno essere oggetto di annullamento i verbali per i quali sia intervenuto il pagamento in misura ridotta. Il pagamento di tali illeciti ne estingue gli effetti e non consente, secondo le regole generali, di chiedere il rimborso di quanto già versato.

La richiesta d'annullamento dei verbali di accertamento delle violazioni alla circolazione e alla sosta in Zona a Traffico Limitato "A" (0-24) accertate, ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del N.C.d.S, proposta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 386, comma 3, del Regolamento di Esecuzione e d'Attuazione del N.C.d.S.. (D.P.R. n. 495/1992) deve essere presentata entro i termini di cui all'art. 203 N.C.d.S. (sessanta giorni dalla data di notifica o di contestazione immediata del primo verbale di accertamento e contestazione) ed è condizionata, oltre che al rinnovo del permesso nei termini suddetti, al previo pagamento delle spese di procedimento e di notifica anticipate dall'ente relativamente ad ogni verbale oggetto di istanza d'annullamento; la ricevuta, pertanto, deve essere allegata all'istanza.

Qualora la suddetta istanza di archiviazione sia presentata oltre i termini di cui al punto precedente, oppure in mancanza o insufficiente pagamento delle succitate spese procedurali, i verbali notificati, che potrebbero anche essere oggetto di archiviazioni, seguono il loro iter ordinario e, qualora non oggetto di pagamento in forma ridotta, danno avvio ad un procedimento di riscossione coattiva, secondo le procedure previste dal N.C.d.S. .

La citata procedura prevista per l'archiviazione dei verbali notificati non può comunque essere disposta d'ufficio ma è attivata su istanza di parte. In ossequio al principio della correttezza e dell'economia dell'azione amministrativa, qualora il Comando del Copro di Polizia Municipale, in seguito al ricevimento dell'istanza di archiviazione, rilevi dai propri gestionali che siano pendenti altri illeciti non compresi nella medesima, ma per i quali sussistano i medesimi presupposti per

essere oggetto dell'istanza di archiviazione e non siano ancora stati avviati alla notificazione, non verrà dato corso, in presenza dei requisiti richiesti e previsti dal presente disciplinare, alla notifica degli ulteriori verbali, informando l'interessato al fine dell'integrazione dell'istanza.

Qualora l'istanza di archiviazione, che non ha efficacia sospensiva della procedura sanzionatoria al N.C.d.S., non possa essere accolta per le suseposte ragioni (ad esempio: sia presentata tardivamente), i verbali di contestazione seguono la procedura ordinaria prevista dal più volte citato N.C.d.S., dando luogo all'avvio di una procedura di riscossione coattiva, nel caso di mancato pagamento, secondo le regole ordinarie. Il provvedimento di rigetto deve essere comunicato all'interessato e per opportuna conoscenza anche alla Prefettura.

Qualora la scadenza del permesso, di cui alle tipologie suindicate, permanendone i requisiti previsti dal presente disciplinare, abbia comportato l'accertamento di violazioni ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del N.C.d.S, il successivo rinnovo dei permessi richiesto ed effettuato entro 45 (quarantacinque) giorni dalla scadenza, ha effetto retroattivo ad ogni effetto di legge, ma comporta, in caso di istanza dell'interessato di archiviazione dei suddetti verbali, in ragione degli aggravati procedurali causati dal colposo ritardo del rinnovo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 300.00.

Qualora la scadenza del permesso, di cui alle tipologie suindicate, permanendone i requisiti di cui al presente disciplinare, abbia comportato l'accertamento di violazioni ai sensi dell'art. 7, commi 9 e 14, del N.C.d.S, il successivo rinnovo dei permessi richiesto ed effettuato tra il 46° (quarantaseiesimo) ed il 90° (novantesimo) giorno dalla scadenza, ha effetto retroattivo ad ogni effetto di legge, ma comporta, in caso di istanza dell'interessato di archiviazione dei suddetti verbali, in ragione degli aggravati procedurali causati dal colposo più grave ritardo del rinnovo, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 75,00 ad € 500,00.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente disciplinare sono applicate a cura della Polizia Municipale secondo i principi fissati in via generale dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.

All'infuori di quanto previsto dal presente provvedimento, restano salve le disposizioni previste dal Nuovo Codice della Strada.

DISPOSIZIONI FINALI

Tutti i permessi sopra elencati possono essere rilasciati in forma temporanea per comprovate esigenze (trasferimenti di residenza in corso, spostamenti di attività commerciali e interventi di urgenza, ecc.).

Tutti i suddetti permessi devono essere esposti sulla parte anteriore dei veicoli in modo visibile ed esibiti a richiesta dei funzionari, degli ufficiali e degli agenti indicati nell'art. 12 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (N.C.d.S.).

Con apposito atto il rilascio di tutti i permessi sopra elencati può essere subordinato al pagamento di una somma.

Il rilascio dei sopra elencati permessi è effettuato, oltre che dall'Amministrazione Comunale, dalla società eventualmente affidataria del servizio.

E' comunque fatto obbligo ai veicoli autorizzati a transitare nelle vie e piazze della Zona a Traffico Limitato di procedere ad una velocità particolarmente ridotta, prestando la massima attenzione ai pedoni.

Ferma restando la rilevanza penale, ogni qualvolta venga accertato un improprio **uso dei permessi** per il transito e/o la sosta in Zona a Traffico Limitato **o degli speciali contrassegni** da esporre sui veicoli asserviti al trasporto di persone invalide titolari dei contrassegni stessi - **in quanto revocati, scaduti, non restituiti per morte del titolare o comunque non più in corso di validità** - i medesi-

mi documenti saranno ritirati, non appena possibile, dagli agenti accertatori all'utente della strada che ne abbia la materiale disponibilità e restituiti al competente Ufficio che ne ha curato il rilascio.